

STATUTO

**HERMOSA CALASETTA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANT'ANNA ARRESI CA VIA ITALIA
221

Numero REA: CA - 271413

Codice fiscale: 03437700929

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-07-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A)" all'atto n. 20.844	
S T A T U T O	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Articolo 1	
(Costituzione e denominazione)	
E' costituita con sede nel Comune di Sant'Anna Arresi la so-	
cietà cooperativa denominata "HERMOSA CALASETTA società coope-	
rativa sociale."	
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dallo statuto e nei	
regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice	
civile e delle leggi speciali sulla cooperazione e, in quanto	
compatibili, le norme sulle O.N.L.U.S. e le norme sulle socie-	
tà a responsabilità limitata.	
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
agenzie e rappresentanze anche altrove.	
Articolo 2	
(Durata)	
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà es-	
sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il di-	
ritto di recesso per i soci dissenzienti.	
Titolo II	
Scopo - oggetto	
Art. 3 (Scopo mutualistico)	
La Cooperativa non ha scopo di lucro e si propone, in confor-	

[illegible]

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, potrà cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per sé stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'attività di cui all'articolo 4.

La prestazione dei soci cooperatori prestatori di lavoro in favore della società può avvenire anche in forma di collaborazione autonoma.

La Società può tuttavia avvalersi della prestazione di lavoratori non soci.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La cooperativa è retta e disciplinata, senza fini di speculazione privata, secondo il principio della mutualità.

Art. 4 (Oggetto sociale)

In attuazione dello scopo mutualistico, la società, tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo, ed il loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, nel rispetto dei principi della mutualità e della solidarietà, nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soci, con la loro prevalente opera ed attraverso le loro prestazioni lavorative o di servizi - ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, come pure ottenere per i propri soci, attraverso la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, con particolare riguardo all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come definite

dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381.

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'articolo precedente del presente Statuto, e il suo orientamento alla solidarietà sociale, i requisiti e gli interessi dei soci determinati poi, la cooperativa ha per oggetto lo svolgimento, anche mediante appalti e convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati in genere, delle seguenti attività di impresa rivolte all'inserimento e all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91 e in particolare:

Servizi nautici

- la gestione di porti, scali turistici marittimi e dei servizi e centri ad essi connessi;
- l'esecuzione di lavori subacquei di ogni genere;
- la gestione e la manutenzione di impianti sportivi e di centri di turismo nautico;
- l'organizzazione e la gestione di centri turistici, alberghi, camping, strutture ricettive di ogni genere finalizzate al turismo, nonché la gestione di scuole e corsi dedicati alla promozione, all'insegnamento ed alla divulgazione degli sport con particolare riferimento agli sport nautici, alla nautica da diporto ed alla disciplina delle immersioni subacquee;
- la locazione ed il noleggio di pedalò, pattini, canoe, windsurf, paracadute ascensionali e di natanti in genere, nonché di imbarcazioni e navi;

	- il noleggio di articoli da spiaggia e balneari e la presta-	
	zione di servizi di sorveglianza e pulizia della spiaggia,	
	nonché di sorveglianza bagnanti e salvataggio a mare;	
	- la costruzione, la riparazione, il rimessaggio e la manuten-	
	zione di imbarcazioni e motori di ogni tipo, con particolare	
	attenzione alle imbarcazioni storiche e tipiche locali anche	
	attraverso l'utilizzo delle antiche tecniche dei maestri	
	d'ascia;	
	- l'esercizio di impresa di navigazione e trasporto passeggeri	
	e l'organizzazione di escursioni naturalistiche di ogni gene-	
	re, comprese le escursioni su imbarcazioni da diporto;	
	- la vendita di articoli nautici e sportivi, imbarcazioni, na-	
	tanti, motori marini, ricambi, articoli per il campeggio, ar-	
	tigianato, articoli da regalo e souvenir;	
	- la gestione di impianti di erogazione di combustibili e lu-	
	brificanti per nautica;	
	Servizi turistici	
	- la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in se-	
	de fissa ed ambulante, anche attraverso la gestione di centri	
	di ristoro, ristoranti, pizzerie, paninoteche, piadinerie,	
	bar, chioschi, mense e quant'altro;	
	- la gestione in proprio o per conto di Enti pubblici e priva-	
	ti di strutture e servizi atti alla promozione ed	
	all'incremento di flussi turisti tradizionali ma non solo, la	
	promozione del turismo escursionistico, turismo sociale alter-	

	nativo, turismo scolastico, turismo religioso etc.;	
	- predisporre, organizzare e gestire itinerari, percorsi o	
	escursioni culturali, ambientali, storico-archeologici, ed	
	enogastronomici sia con mezzi propri che di terzi;	
	- realizzazione di laboratori artigianali per produzioni e	
	commercializzazioni di prodotti alimentari tipici del territo-	
	rio, (a titolo esemplificativo: realizzazioni dolciarie, pro-	
	duzioni di pasta di grano duro e pasta fresca, piccoli casei-	
	fici, nonché realizzazione salumi tipici, marmellate, etc.);	
	- gestire centri finalizzati alla realizzazione di laboratori	
	artigianali per la produzione, la valorizzazione e il commer-	
	cio dei manufatti;	
	- creare e gestire interventi di monitoraggio, ricostruzione,	
	conservazione e salvaguardia dell'ambiente e della fauna;	
	Servizi di pulizia	
	- lavori di pulizia presso locali e aree pubbliche e private,	
	interventi di sanificazione, igienizzazione, derattizzazione,	
	disinfezione e sterilizzazione civile e industriale, compresi	
	interventi di manutenzione;	
	- lavaggio strade, piazze, mercati e tutti gli spazi pubblici	
	e privati in genere, compresi interventi di edilizia in gene-	
	re;	
	- lavaggio e pulizie di mezzi di ogni genere pubblici e priva-	
	ti;	
	Servizi di facchinaggio, traslochi, movimentazioni merci e lo-	

gistica

- servizi di movimentazione merci, carico e scarico merci e materiali di qualsiasi genere presso enti pubblici e privati;

- gestione in conto proprio e conto terzi, soggetti pubblici e privati, di servizi logistici presso aeree, magazzini stabilimenti e piattaforme logistiche in genere;

- attività di carico e scarico, trasporti e manovalanza in genere, comprese le attività preliminari e complementari al facchinaggio: presa in consegna del prodotto, magazzinaggio, assemblaggio, confezionamento, classificazione, etichettatura, movimentazione, gestione struttura informatica e amministrativa;

- lavori e servizi di trasloco e trasporto, conto proprio e conto terzi con mezzi propri, conferiti dai soci e acquisiti in comodato e a noleggio, montaggio, smontaggio e trasporto mobili e attrezzature in genere;

Servizi di trasporto

- trasporto per conto proprio e per conto terzi, di merci e di materiali in genere;

- gestione servizi di autonoleggio, noleggio macchinari e altre attrezzature;

- servizi di trasporto persone e animali;

Servizi di giardinaggio

- servizi di giardinaggio attraverso la progettazione, la realizzazione e manutenzione di parchi, aree verdi, impianti,

	giardini, pubblici e privati;	
	- servizi di pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria,	
	compresi interventi di edilizia, di giardini, parchi, piazze e	
	aree verdi in genere;	
	- lavori pubblici di manutenzione del verde, compresi sfalci e	
	triturazioni;	
	Ambiente	
	- servizi di raccolta, smistamento, recupero, trasporto e	
	smaltimento rifiuti di ogni genere, urbani, speciali pericolo-	
	si e non pericolosi;	
	- gestione di impianti fissi e/o mobili di recupero e/o smal-	
	timento rifiuti, di titolarità propria o di terzi;	
	- gestione di rifiuti senza detenzione e commercio di rifiuti	
	con detenzione;	
	- servizi di bonifica di siti e beni in genere;	
	- servizi di spazzamento stradale, di lavaggio, servizi di	
	igiene urbana, ivi compresi pulizia caditoie, spurghi civili e	
	industriali;	
	Edilizia	
	- lavori edili in genere, costruzioni in bioedilizia, ristrutturazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie civili e industriali, comprese opere connesse e accessorie;	
	- progettazione, realizzazione conduzione di impianti in genere;	
	- servizi di manutenzione della segnaletica e della pavimentazione;	

	zione stradale;	
	Altri servizi	
	- coltivazione e commercio, al dettaglio e all'ingrosso, di	
	fiori, piante e alberi da frutto, per conto proprio e/o per	
	conto di terzi;	
	- interventi e gestioni ambientali in aree SIC - SIN e su aree	
	di interesse pubblico;	
	- allestimento e organizzazione spazi espositivi, eventi con-	
	gressuali, fieristici, culturali, sportivi, di spettacolo in	
	genere;	
	- noleggio, vendita conto proprio e conto terzi, montaggio e	
	smontaggio coperture e strutture amovibili (gazebo, tenso-	
	strutture, ecc.);	
	- servizi di vigilanza, custodia e guardiania in occasione di	
	fiere, mercati, feste pubbliche e private, concerti, manife-	
	stazioni sportive ed eventi in genere, nonché per strutture e	
	locali pubblici e privati;	
	- gestione mercati, fiere, musei, biblioteche, impianti spor-	
	tivi, e altri spazi pubblici e privati attrezzati e non, com-	
	presa l'attività di biglietteria, accompagnamento, gestione	
	book shop, info e internet point;	
	- gestione in proprio e per conto di enti pubblici e privati	
	di ricoveri per animali domestici, la realizzazione e la ge-	
	stione degli spazi per la cura e la toelettatura degli stessi;	
	- gestione e coordinamento di servizi di protezione civile;	

	- gestione dei servizi cimiteriali in genere;	
	- servizi funebri in genere, servizio di custodia per cimite-	
	ri, servizio di necroforato, gestione impianti di illuminazio-	
	ne votiva, trasporti funebri, gestione case del commiato, ge-	
	stione impianti di cremazione.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	
	vità connessa o affine alle attività sopra elencate, nonché	
	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale, e	
	finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivi-	
	tà sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente,	
	attinenti alle medesime, compresa l'istituzione, costruzione,	
	acquisto di magazzini attrezzature ed impianti atti al rag-	
	giungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione di appositi albi o elenchi o subordinata al rila-	
	scio di autorizzazioni.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale	
	nonché adottare procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi	
	della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali norme modi-	

	ficative ed integrative.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre	
	imprese a scopo di stabilire investimento e non di collocamen-	
	to sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comun-	
	que accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo	
	alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative so-	
	ciali con esclusione assoluta delle possibilità di svolgere	
	attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge	
	a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente	
	autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una se-	
	zione di attività, disciplinata da apposito regolamento appro-	
	vato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai	
	solì soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungi-	
	mento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni atti-	
	vità di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	Titolo III	
	Soci	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabili-	
	to dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che siano in gra-	
	do di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che	
	siano in possesso dei requisiti professionali corrispondenti	

all'oggetto sociale e, fermo restando quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, coloro che condividano i fini sociali e intendano contribuire alla loro realizzazione.

I soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 legge n. 381/1991, devono ricoprire almeno il 30% dei lavoratori occupati in cooperativa, gli stessi, compatibilmente con il loro stato soggettivo devono rivestire la qualità di soci.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitino in proprio imprese identiche ed affini o partecipino a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con quella della cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La cooperativa potrà, ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del codice civile, istituire una speciale categoria di soci i diritti ed obblighi dei quali sono disciplinati in quest'articolo.

Il numero dei soci ammessi nella categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Nella categoria speciale potranno essere iscritti soggetti che:

- per l'interesse alla formazione ed al suo completamento siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi so-

	ciali;	
	- per il loro inserimento nell'impresa siano in grado di con-	
	correre al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le è fissata dall'organo amministrativo nel momento dell'am-	
	missione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilan-	
	cio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti	
	ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non go-	
	dono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, se-	
	condo comma, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 dello	
	statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può,	
	dandone il preavviso almeno tre mesi prima e fatto salvo l'e-	
	ventuale risarcimento dei danni, recedere in qualsiasi momento	
	dalla cooperativa.	
	Il recesso ha effetto, con riguardo sia al rapporto sociale	
	sia al rapporto mutualistico, allo spirare del termine di	
	preavviso.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	

	speciale categoria quelle individuate nell'art. 11 dello sta-	
	tuto e:	
	- in caso di interesse alla formazione - l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione.	
	- in caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà, anche prima del termine fissato	
	nel momento della sua ammissione per il godimento di diritti	
	uguali ai soci ordinari, essere escluso dall'organo ammini-	
	strativo.	
	Il socio appartenente alla speciale categoria che intenda es-	
	sere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordina-	
	ri, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, deve	
	inoltrare apposita domanda all'organo amministrativo che, com-	
	patibilmente con la sussistenza di opportunità di lavoro ine-	
	renti la qualifica del socio ed alle modalità di svolgimento	
	delle prestazioni, deve verificare la sussistenza dei requisiti	
	professionali richiesti per l'ammissione a socio ordinario.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato è annotata a cura degli amministratori nel libro dei	

soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve,
entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare
all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intenda essere ammesso come socio dovrà inoltrare all'or-
gano amministrativo una domanda scritta che dovrà contenere,
se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, del cognome, della residenza, della
data e del luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-
zione professionale e delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sotto-
scrivere, tale ammontare non dovrà comunque essere inferiore
né superiore ai limiti minimo e massimo fissati dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo
statuto sociale e di attenersi alle deliberazioni legalmente
adottate dagli organi sociali.

Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma dell'art.

2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni

ed enti, oltre quanto previsto nei precedenti punti b), c), d)

ed e) per le persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà
contenere i seguenti dati e notizie:

a) la ragione o la denominazione sociale, la forma giuridica e
la sede legale;

	b) la deliberazione dell'organo che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro	
	dei soci.	
	L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la de-	
	liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-	
	carla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	
	di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci.	
	Gli amministratori devono illustrare nella relazione al bilan-	
	cio o nella relativa nota integrativa le ragioni delle deter-	
	minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	

	- della tassa di ammissione dovuta a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato, su proposta de-	
	gli amministratori, dall'assemblea dei soci in sede di appro-	
	vazione del bilancio;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 gior-	
	ni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi	
	con lettera raccomandata alla cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento e per causa di morte,	
	se il socio sia persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento e liqui-	
	dazione se il socio sia diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	

alla società e all'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre ricorso al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'organo amministrativo, su richiesta dell'interessato, può far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che, con particolare gravità, si sia reso inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dalle

	deliberazioni adottate dagli organi sociali e dai regolamenti	
	o che ineriscano il rapporto mutualistico;	
	c) che non osservi lo statuto, i regolamenti sociali e le de-	
	liberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà	
	dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine	
	non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo	
	con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute	
	alla società a qualsiasi titolo;	
	e) che, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo ammini-	
	strativo, svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con quella della cooperativa.	
	f) il socio lavoratore potrà essere escluso qualora non adem-	
	pia la propria prestazione mutualistica con diligenza e, co-	
	munque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del	
	rapporto di lavoro previste nel C.C.N.L. di riferimento indi-	
	cato nel regolamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge n.	
	142/2001, e sue successive modifiche e integrazioni.	
	Il socio, infine, potrà essere escluso qualora il rapporto di	
	lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso	
	in cui il rapporto mutualistico si concretizzi nella sola pre-	
	stazione lavorativa.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso e di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti ed esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, quarto comma, lett. c), la liquidazione delle quali avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale per il socio diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende il rimborso del sovrapprezzo, che è espressamente definito rimborsabile, qualora sussista ancora nel patrimonio sociale e non sia stato, ai sensi dell'art. 2545 quinquies, terzo comma, c.c., destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione dello stesso bilancio.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi ed i legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e

	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi ed i legatari del socio deceduto dovranno presenta-	
	re, assieme alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, un atto notorio o altra idonea documentazione dalla	
	quale risultino gli aventi diritto alla liquidazione della	
	quota.	
	Nell'ipotesi di più eredi e legatari, essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso, dovranno indicare chi tra loro li rappresen-	
	terà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, secon-	
	do e terzo comma, del codice civile.	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti ed esclusi e degli eredi del socio deceduto	
	se il rimborso non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b),	
	c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdo-	
	no il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come	
	sopra.	
	Comunque, la cooperativa, anche fuori dai limiti di cui	

all'art. 1243 del codice civile, può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti col credito derivante da penali, se previste dall'apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso essa del pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Titolo IV

Art. 15 (soci volontari)

Requisiti:

Ai sensi dell'art. 2, l. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Domanda di ammissione

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della

	cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regola-	
	menti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura	
	comunque non inferiore a 25,00 euro né superiore al limite	
	massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;	
	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a ti-	
	tolo gratuito, per la cooperativa.	
	Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il	
	consiglio di amministrazione, che provvede all'annotazione	
	nell'apposita sezione del libro dei soci.	
	In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coe-	
	rente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli in-	
	teressi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di	
	lavoro da questi prestata.	
	Obblighi	
	Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art.	
	8. L'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà	
	commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli	
	impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal re-	
	golamento interno.	
	Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento,	

dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 11, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

Soci sovventori

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III dello statuto, possono essere ammessi nella cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura e crediti e sono rappresentati da quote trasferibili.

La quota ha un valore minimo di euro 100,00.

Ogni socio deve sottoscrivere una quota pari all'importo indicato nella delibera di emissione, come disciplinato dalla lettera f) dell'art.19.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in occasione dell'emissione, le quote dei sovventori possono es-

sere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intenda trasferire le quote, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con delibera dell'assemblea dei soci, che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

	f) l'ammontare minimo della quota sottoscrivibile da ciascun	
	socio.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i	
	destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano, secondo criteri fissati dall'assemblea dei soci al	
	momento dell'emissione, da 1 a 5 voti in relazione all'ammon-	
	tare dei conferimenti.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superasse tale limite, i vo-	
	ti dei soci sovventori saranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-	
	dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	
	questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	L'assemblea dei soci stabilisce anche i compiti attribuiti	
	all'organo amministrativo ai fini dell'emissione delle quote.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	

decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito
dall'assemblea dei soci in sede di emissione delle quote, a
norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen-
ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità
previste per i soci cooperatori.

Titolo V

Patrimonio sociale ed esercizio sociale

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresenta-
ti da quote di valore nominale ciascuna non inferiore nè supe-
riore ai limiti fissati dalla legge, precisandosi che la quota
complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore
ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti
nel fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.
23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai
soci receduti ed esclusi ed agli eredi e legatari di soci de-
ceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-
me versate dai soci ai sensi del precedente art. 8, se non
utilizzato ad altro titolo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno ed a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intenda trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1° gennaio al 31 dicembre di ogni

	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale.	
	Il termine per la presentazione del bilancio può essere proro-	
	gato sino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio nel caso	
	in cui la società dovesse essere tenuta alla redazione del bi-	
	lancio consolidato e quando lo dovessero richiedere particola-	
	ri esigenze relative alla struttura e all'oggetto della socie-	
	tà, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla ge-	
	stione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bi-	
	lancio.	
	L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali, destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59, nella misura prevista dalla stessa legge;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	

prevalente.

L'assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorni.

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione dei ristorni che potranno essere attribuiti in una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione dei ristorni ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi

mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed i soci, secondo quanto previsto nell'apposito regolamento.

Titolo VI

Organi sociali

Art. 25 (Assemblea)

L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina volontaria, o nei casi previsti dall'articolo 2477, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'approvazione dei regolamenti elaborati dall'organo amministrativo.

Art. 26 (Convocazione dell'assemblee)

L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante

	volte lo riterrà utile alla gestione sociale.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avvi-	
	so da affiggere almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza in	
	modo visibile nei locali della sede sociale e con l'invio a	
	ciascun socio, nel domicilio risultante dal libro soci e nello	
	stesso termine di 8 (otto) giorni, tramite posta, con consegna	
	a mano o con altro sistema dal quale risulti la prova dell'av-	
	venuto ricevimento in tempo utile prima dell'assemblea, conte-	
	nente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o al-	
	trove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno di-	
	verso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggio-	
	ranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nomina-	
	ti, o il revisore.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discus-	
	sione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemen-	
	te informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	

	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti	
	gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 28 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	Art. 29 (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secon-	
	do comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire per-	
	sonalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, con delega scritta, soltanto da un altro socio avente	
	diritto al voto appartenente alla medesima categoria di socio	
	cooperatore o sovventore che non sia amministratore, sindaco,	
	revisore o dipendente della cooperativa, come disposto	
	nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 1 (un) socio.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	

grado e dagli affini entro il secondo che collaborino all'im-
presa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-
tante in bianco.

Art. 30 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di ammi-
nistrazione e, in caso di sua assenza, dal vice presidente del
consiglio d'amministrazione, oppure, in caso di mancanza o di
assenza o altro impedimento dei soggetti predetti, dalla per-
sona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatarne la regolare
costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei
presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed
accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non
socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-
datto da un notaio.

Art. 31 (Organo amministrativo)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministra-
zione composto da tre a nove membri, secondo il numero deter-
minato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori devono essere scelti unicamente tra i soci
cooperatori.

Il consiglio di amministrazione non può essere nominato per un

periodo superiore a tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La carica di amministratore è conferita a titolo gratuito, ferma restando la competenza assembleare per l'introduzione e la determinazione di specifici compensi.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice - Presidente.

Art. 32 (Compiti degli amministratori)

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione soltanto di quanto per legge e per statuto è riservato alla decisione dei soci.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei componenti l'organo amministrativo o ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale sul generale

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

**Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni
del consiglio di amministrazione)**

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal presidente con lettera, fax o email da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con telegramma, in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 34 (Integrazione del consiglio di amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per la

sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori -
formanti il consiglio di amministrazione - il ricorso all'as-
semblea deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se
nominato, o dal revisore che può compiere nel frattempo gli
atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del collegio sindacale e del revisore, il
consiglio di amministrazione è tenuto a fare ricorso all'as-
semblea dei soci e rimane in carica fino alla loro sostituzio-
ne.

Art. 35 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti
agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se no-
minato.

Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale
o del revisore, determinare il compenso dovuto agli ammini-
stratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad
alcuno di essi.

Art. 36 (Rappresentanza)

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappre-
sentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i
poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente del consiglio, previa apposita delibera dell'or-
gano amministrativo potrà conferire speciali procure, per sin-

goli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37 (Collegio sindacale e revisore contabile)

Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea dei soci.

Devono essere nominati dall'assemblea dei soci anche due sindacaci supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La società, se lo ritiene opportuno, qualora non sussista l'obbligo della nomina del collegio sindacale, può nominare con delibera dell'assemblea dei soci un revisore contabile o una società di revisione iscritti nel registro istituito pres-

so il Ministero della Giustizia, per l'affidamento del controllo contabile.

La modalità di nomina, la durata dell'incarico e l'erogazione del compenso sono regolati dai precedenti commi.

L'assemblea dei soci può prevedere oltre al controllo contabile, ulteriori competenze specificamente indicate all'atto dell'attribuzione dell'incarico.

Titolo VII

Scioglimento e liquidazione

Art. 38 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato, a norma del precedente art. 23, lett. c);

- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Titolo VIII

Disposizioni generali e finali

Art. 40 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se saranno costituiti.

Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità

delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 42 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e dalle leggi speciali sulla Cooperazione.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Filippo Sgrò

Stefania Camedda

Mariangela Saba

Fabio Simini

Milia Maria Angela

Cincotti Maria Agostina

Vigo Vincenzo Ivan

Giuseppe Werther Romagno, Notaio - segue impronta del sigillo.

IO SOTTOSCRITTO DOTTOR GIUSEPPE WERTHER ROMAGNO, NOTAIO IN CARBONIA
ED ISCRITTO AL COLLEGIO NOTARILE DI CAGLIARI, ORISTANO E LANUSEI,
CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO
E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO,
AI SENSI DEL TERZO COMMA DELL'ART.23, COMMA 5 D.LGS. 7 MARZO 2005, N.82,
CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO